



25 febbraio 2021

Modifica dell'ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta

(Attuazione della mozione CTT-CS 17.3631)

Spiegazioni

1. Situazione iniziale

1.1. Mozione CTT-CS 17.3631

Il 29 maggio 2018 il Parlamento ha trasmesso al Consiglio federale la mozione 17.3631 «FAIF. Eccessivi oneri amministrativi per i titolari di veicoli aziendali» depositata dalla Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati. La mozione chiede una semplificazione amministrativa sotto forma di compensazione forfettaria per l'uso del veicolo aziendale che includa l'uso per recarsi al lavoro. A tal fine si può aumentare leggermente l'importo forfettario per l'uso a scopo privato del veicolo aziendale. In questo caso la deduzione delle spese di trasporto sarebbe esclusa.

1.2. Prassi vigente

L'articolo 5 dell'ordinanza del DFF del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta (ordinanza sulle spese professionali; RS 642.118.1) disciplina la deduzione delle spese di trasporto. Il capoverso 1 stabilisce che, conformemente all'articolo 26 capoverso 1 lettera a della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), le spese necessarie per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro sono deducibili dal reddito da attività lucrativa dipendente quali spese professionali fino a un importo massimo di 3000 franchi. Nell'articolo 3 della stessa ordinanza è stabilito che il DFF fissa in appendice all'ordinanza le deduzioni forfettarie e la deduzione per l'uso di un veicolo privato. Secondo l'appendice si applica una deduzione forfettaria pari a 70 centesimi per chilometro percorso. Insieme alla limitazione della deduzione delle spese di trasporto introdotta (fr. 3000), la prestazione deducibile è quindi limitata a 4285 chilometri all'anno.

Secondo la prassi vigente le spese di trasporto per dipendente¹ con veicoli aziendali venivano determinate nel seguente modo:

Il datore di lavoro indicava la quota di servizio esterno sul certificato di salario senza quantificare le spese di trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro. Nel 2016 l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) per considerare la quota di servizio esterno ha pubblicato una comunicazione² in base alla quale per diversi settori e differenti funzioni esistevano aliquote percentuali per stabilire la quota di servizio esterno. In questo modo la determinazione delle trasferte dirette dei dipendenti dal domicilio ai clienti poteva essere tralasciata.

Le spese di trasporto per recarsi al lavoro dovevano essere dichiarate dal dipendente e, dopo la pertinente deduzione stabilita dalla legge (imposta federale: fr. 3000 al massimo; imposta cantonale: importo massimo secondo la legislazione cantonale o illimitata), essere assoggettate all'imposta.

La deduzione forfettaria per l'uso privato pari al 9,6 per cento (all'anno) del prezzo di acquisto del veicolo applicata finora (senza le spese di trasporto per recarsi al lavoro) corrispondeva al vantaggio valutabile in denaro ricevuto dal dipendente. La tassazione era disciplinata soltanto nelle Istruzioni per la compilazione del certificato di salario e dell'attestazione delle rendite, pubblicate dalla Conferenza svizzera delle imposte e dall'AFC (n. marg. 21–25). Oltre al calcolo forfettario della quota privata è sempre possibile calcolare anche il vantaggio privato effettivo. Tuttavia, a tal fine occorre tenere un libro di bordo in cui si registrano separatamente tutte le trasferte (aziendali e private). Ciononostante, nel diritto vigente il rendiconto effettivo è stato utilizzato raramente.

¹ Per agevolare la lettura, nel presente testo è usata soltanto la forma maschile, la quale tuttavia si riferisce a persone di entrambi i sessi.

² Disponibile su: <https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/allgemein/steuerinformationen/dienstleistungen/mitteilungen.html> (stato 17.12.2020).

Per l'AFC ciò ha comportato una riduzione dell'imposta precedente corrispondente al vantaggio valutabile in denaro, sia che sul certificato di salario fosse applicata la deduzione forfettaria sia che fosse calcolato l'uso privato effettivo.

2 Risultati della consultazione

Dal 28 giugno al 22 ottobre 2019 il DFF ha condotto una procedura di consultazione per la modifica dell'ordinanza sulle spese professionali.

Il progetto prevede di disciplinare l'uso privato di un veicolo aziendale comprese le spese di trasporto per recarsi al lavoro nell'ordinanza del DFF sulle spese professionali. A tal fine si intende aumentare l'importo forfettario dall'attuale 9,6 al 10,8 per cento (all'anno) del prezzo di acquisto del veicolo. Si considerano così l'uso privato del veicolo aziendale e le spese di trasporto per recarsi al lavoro assunte dal datore di lavoro. L'applicazione della deduzione forfettaria più consistente mira inoltre a escludere, almeno ai fini dell'imposta federale diretta, che il contribuente faccia valere la deduzione delle spese di trasporto disciplinata dalla legge.

Dei 52 pareri pervenuti, 20 Cantoni, 2 partiti (PVL, PS) e 8 organizzazioni (tra cui l'USS) sono fondamentalmente contrari al progetto. 6 Cantoni, 2 partiti (PLR, UDC) e 14 organizzazioni (usam su riserva) sono favorevoli.

I Cantoni contrari sostengono che la prassi vigente sia consolidata. Ritengono che la nuova deduzione forfettaria porterebbe a nuove disparità di trattamento e favorirebbe i dipendenti rispetto ai pendolari che non possiedono un veicolo aziendale. Inoltre i dipendenti con tragitti più lunghi o con una quota di servizio esterno inferiore beneficerebbero del piccolo aumento. Se si perseguirà l'attuazione della mozione 17.3631, i Cantoni chiedono un aumento annuale al 12 per cento o superiore. Nel contempo auspicano che l'importo forfettario sia disciplinato nella LIFD e nella legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14).

2 partiti e alcune organizzazioni obiettano inoltre che l'importo forfettario proposto annullerebbe l'effetto incentivante deciso nel quadro del progetto FAIF.

7 organizzazioni favorevoli sono contrariate dall'aumento dell'imposta sul valore aggiunto e dei tributi alle assicurazioni sociali, causato dall'incremento della quota privata da dichiarare sul certificato di salario.

Nonostante queste critiche, il DFF intende proseguire il progetto di modifica dell'ordinanza, poiché quest'ultimo corrisponde al mandato della mozione 17.3631 trasmessa dal Parlamento. Per quel che concerne la disparità di trattamento e la richiesta di un'imposizione secondo la capacità economica, occorre precisare che un importo forfettario può rappresentare soltanto valori medi i quali, spesso, non rendono giustizia al caso individuale, e che il ricorso al prezzo di acquisto del veicolo come base per il calcolo dell'importo forfettario costituisce perlomeno un riferimento alla prestazione valutabile in denaro ricevuta dal titolare del veicolo aziendale. Gli svantaggi di un importo forfettario devono essere rapportati ai vantaggi di una semplificazione amministrativa, che nel quadro del dibattito sulla mozione 17.3631 il Parlamento ha ritenuto più importanti.³

3. La normativa proposta

Nell'*articolo 5a* dell'ordinanza sulle spese professionali vengono ora disciplinate le conseguenze fiscali dell'uso privato di un veicolo aziendale a titolo gratuito (incl. l'uso per il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro). La quota privata da dichiarare viene fissata allo 0,9 per cento al mese del prezzo d'acquisto del veicolo, che corrisponde a una deduzione forfettaria

³ La mozione 17.3631, dibattuta dal Consiglio degli Stati il 12.12.2017 e dal Consiglio nazionale il 29.5.2018, è disponibile su: <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefft?AffairId=20173631>; cfr. anche la mozione 15.4259 dibattuta dal Consiglio degli Stati il 3.3.2016, il 27.9.2016 e il 12.12.2017 come pure dal Consiglio nazionale il 27.2.2017; disponibile su: <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefft?AffairId=20154259>.

annuale del 10,8 per cento. È stabilito altresì che in caso di applicazione della deduzione forfettaria per l'uso privato del veicolo aziendale (comprese le spese per il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro) la deduzione delle spese di trasporto secondo l'articolo 5 dell'ordinanza sulle spese professionali è già considerata in ragione dell'importo della deduzione forfettaria per la quota privata. La deduzione di 3000 franchi secondo l'articolo 26 capoverso 1 lettera a LIFD non può perciò essere applicata una seconda volta. I Cantoni che applicano una deduzione superiore o illimitata, sono liberi di accordare una deduzione delle spese professionali in aggiunta alla deduzione forfettaria o di non prevedere alcuna limitazione.

L'entità della deduzione forfettaria e la relativa dichiarazione nel certificato di salario vengono inoltre descritte in modo più dettagliato ai numeri marginali 21–25 delle Istruzioni per la compilazione del certificato di salario e dell'attestazione delle rendite. Come in passato, è possibile conteggiare i chilometri effettivamente percorsi per uso privato e il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro (comprova tramite libro di bordo) ed effettuare la deduzione delle spese di trasporto conformemente all'articolo 26 capoverso 1 lettera a LIFD o al diritto cantonale.

4. Ripercussioni

Lo scopo principale della mozione 17.3631 è ridurre gli oneri amministrativi per il datore di lavoro e il dipendente. La nuova regolamentazione permette di raggiungere detto scopo poiché il datore di lavoro non deve più dichiarare le quote di servizio esterno e i dipendenti non devono fornire informazioni supplementari sulle spese di trasporto nella dichiarazione d'imposta. Tuttavia i tributi alle assicurazioni sociali aumentano leggermente e, per i datori di lavoro, l'imposta sul valore aggiunto, in quanto l'aumento della quota privata esplica anche in questo caso i suoi effetti.

L'aumento della deduzione forfettaria è concepito in modo che l'aumento della quota privata e l'abolizione della deduzione delle spese di trasporto corrispondano alla compensazione effettuata finora per l'imposta sul reddito della Confederazione nella media dei casi⁴. In linea di principio, la nuova regolamentazione non ha quindi ripercussioni sul gettito dell'imposta federale diretta. La Confederazione registra un lieve aumento delle entrate nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto e dei contributi alle assicurazioni sociali. Queste maggiori entrate non possono essere quantificate, in quanto l'Amministrazione federale non dispone dei dati soggiacenti.

Se si opta per la deduzione forfettaria, ciò comporta una riduzione dell'imposta federale diretta per i dipendenti che devono percorrere un lungo tragitto dal domicilio al luogo di lavoro. Pertanto, i dipendenti con tragitti brevi sceglieranno piuttosto il conteggio effettivo, più oneroso dal punto di vista amministrativo. Per quanto concerne le imposte cantonali, le ripercussioni dipendono dall'ammontare della deduzione delle spese di trasporto.

Dal punto di vista formale, la modifica dell'ordinanza sulle spese professionali è applicabile solo all'imposta federale diretta. Tuttavia, il certificato di salario e le Istruzioni per la compilazione del certificato di salario e dell'attestazione delle rendite, pubblicate dalla Conferenza svizzera delle imposte e dall'AFC, sono applicabili anche alle imposte cantonali. Al fine di mantenere il certificato di salario unitario ed evitare oneri amministrativi supplementari per i datori di lavoro, sembra opportuno applicare l'aumento della quota privata anche alle imposte cantonali.

Per i Cantoni l'adozione della nuova deduzione forfettaria nella propria legislazione significherebbe un minore onere di controllo per la tassazione. Ciononostante, la deduzione forfettaria non può tenere conto delle differenze esistenti fra i Cantoni per quanto riguarda le deduzioni per le spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro. Nella maggior parte dei Cantoni si verificherebbe un aumento del gettito se adottasse la soluzione federale (attualmente

⁴ cfr. le spiegazioni e gli esempi di calcolo nel rapporto esplicativo del progetto posto in consultazione, n. 1.3, consultabile su: https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/3069/Spese-professionali_Rapporto-espl_it.pdf (stato: 4.12.2020).

la maggioranza dei Cantoni applica una deduzione delle spese di trasporto superiore alla deduzione massima di 3000 fr. in ambito di imposta federale diretta).

5. Entrata in vigore

La presente modifica dell'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.